



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Tribunale di Lecco  
SEZIONE SECONDA

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Gianfranco Di Garbo  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 295/2014 R.G. promossa da:  
M. GIUSEPPE

ATTORE

contro:  
OTTAVIO MI.

CONVENUTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 27 gennaio 2014 il Sig. Giuseppe M. conveniva in giudizio il sig. Ottavio Mi. chiedendone, previa declaratoria di responsabilità, la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'incidente sciistico verificatosi il 6.2.2011, in Val Torta, sulla pista da sci denominata "valle Cedrino", oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Esponneva l'attore che, mentre sciava, veniva travolto dal sig. Mi., che sopravveniva da tergo ad elevata velocità e, sbagliando la traiettoria, gli "tagliava la strada", lo urtava e lo faceva cadere rovinosamente a terra. Dopo l'impatto, il sig. M. veniva soccorso da alcuni amici e successivamente portato al Pronto Soccorso dell'A.O. di Treviglio, dove gli veniva diagnosticata la frattura scomposta pluriframmentaria di 1/3 prossimale gamba destra con interessamento piatto tibiale.

Si costituiva in giudizio il sig. Mi. , che chiedeva il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto e, in subordine, nell'ipotesi in cui fosse stata accertata la sua responsabilità, di essere manlevato dalla Cattolica Ass.ni e da Coris Assistance, che chiedeva di chiamare in causa. Dopo il rituale spostamento della prima udienza, Coris Assistance eccepiva la sua carenza di legittimazione passiva, ragion per cui l'attore rinunciava agli atti e con ordinanza di scioglimento della riserva il Giudice estrometteva la stessa dal giudizio. Era infatti risultato che la Coris non era impresa assicuratrice, ma gestiva una polizza di secondo rischio accesa dalla Arisa SA, società lussemburghese, non convenuta in giudizio.

Si costituiva anche la Cattolica Ass.ni chiedendo che fosse *in primis* dichiarata la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 Comma IV Cpc (eccezione che veniva rigettata dal Giudice) e *in secundis* che venissero respinte le domande attoree e, in subordine, che venissero individuate le quote di responsabilità delle parti, con esclusione del vincolo della solidarietà.

Dopo lo scambio di memorie veniva svolta una istruttoria testimoniale ed espletata una CTU medico legale e successivamente, precisate le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che in questa sede si richiamano, la causa veniva introitata per la decisione con i termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda di parte attrice è parzialmente fondata e, pertanto, va accolta per quanto di ragione.

La ricostruzione della dinamica dell'incidente sciistico verificatosi il 6 febbraio 2011 emerge dalle deposizioni delle parti e dei testimoni. Significativa è infatti la deposizione del sig. Mi. in sede di interrogatorio formale reso il 6 maggio 2015, il quale ammette che, provenendo da tergo, sorpassava il M. sulla sua destra e lo faceva cadere, aggiungendo: *"andavo veloce e non ho rallentato nella discesa prima di urtare il M."*. Rincarando la dose il testimone Gagliano (escusso alla stessa udienza) aggiungendo coloritamente che il Mi. *"andava sparato"*.

Ciononostante in comparsa conclusionale il Mi. ritiene che il M. non abbia mantenuto un comportamento corretto sulla pista, non riuscendo a rallentare per evitare lo scontro e vi sarebbe quantomeno un suo concorso di colpa. La stessa tesi è esposta dalla Cattolica Ass.ni.

Ritiene il Giudicante che la eccezione non possa essere accolta.

Prima dell'emanazione di una normativa specifica, la giurisprudenza in argomento era divisa, rinvenendosi sia pronunce nel senso della riconducibilità dello sci amatoriale al concetto di *«circolazione di veicoli senza rotaie»*, con conseguente applicazione della presunzione di colpa in caso di scontro ex art. 2054 CC, che decisioni in senso contrario.

In tema, con una formulazione che richiama l'art. 2054 c.c. in materia di incidenti stradali, ma prescindendo dalla definizione degli sci come veicoli, è intervenuto l'art. 19 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, portante *«Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo»*, il quale prevede che *"nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni"*.

In tema di scontro tra veicoli, che inevitabilmente costituisce quindi il quadro di riferimento giurisprudenziale, è stato affermato che, affinché uno dei conducenti sia

liberato dalla presunzione di colpa concorrente di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., è necessario l'accertamento che la condotta di questi sia restata estranea alla causazione del sinistro stesso. L'investito, al fine di superare la presunzione di colpa concorrente, dovrebbe invero provare di aver fatto tutto il possibile per evitare l'incidente, ossia di aver tenuto una condotta regolare, conforme alle norme sulla circolazione stradale e di comune prudenza (Cass. civ. n. 4810/1982 e n. 1663/1994) e l'accertamento del comportamento colposo di uno dei conducenti non basta per attribuirgli la colpa esclusiva dell'incidente, essendo a tal fine necessario che l'altro fornisca la propria prova liberatoria (Cass. civ. n. 1820/1984, n. 1198/1997).

Questo orientamento, fatto proprio in tema di incidente sciistico da alcune sentenze di merito (tra cui si segnala Tribunale di Avezzano, 23.4.2009 est.L. Lizzi) va però inquadrato (e ulteriormente specificato) nell'ambito della disciplina propria dello sci, e cioè nell'art. 10 della citata legge n. 363/2003 (*"lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle"*), e dall'ulteriore dettaglio previsto dal D.M. 20 dicembre 2005, n. 20288, che in un apposito allegato (v. All. n.2, significativamente intitolato *«Il Decalogo dello sciatore»*), ha allegato i principi dettati, già prima della emanazione della legge del 2003, dalla FIS (Federazione Internazionale di Sci), equivalenti a norme di comune prudenza, e che sono definite quali *«Regole di carattere comportamentale, previste dalla legge 24 dicembre 2003, n. 363, che dovranno essere rispettate dagli utenti delle piste da sci anche al fine di evitare conseguenze di natura civile e penale»*, e che vengono così testualmente riportate :

*"«1. Rispetto per gli altri.*

*Ogni sciatore deve comportarsi in modo da non mettere in pericolo altre persone o provocare danni.*

*2. Padronanza della velocità e del comportamento.*

*Ogni sciatore deve tenere una velocità e un comportamento adeguati alla propria capacità nonché alle condizioni generali della pista, della libera visuale, del tempo e all'intensità del traffico.*

*3. Scelta della direzione.*

*Lo sciatore a monte che ha la possibilità di scegliere il percorso deve tenere una direzione che eviti il pericolo di collisione con lo sciatore a valle.*

*4. Sorpasso.*

*Il sorpasso può essere effettuato (con sufficiente spazio e visibilità), tanto a monte quanto a valle, sulla destra o sulla sinistra, ma sempre ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato.*

*..."*

Nonostante una piccola differenza di linguaggio tra l'art. 3 del decalogo e l'art. 10 della legge (*"lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle"*), sembra evidente che lo sciatore a monte venga chiamato a una attenzione particolare, che discende appunto dal fatto di poter potenzialmente indirizzare la propria direzione di corsa in funzione delle persone che vi sono sul percorso a valle, mentre queste ultime sono normalmente impossibilitate a fare la medesima verifica. Esse si trovano, dunque in posizione anche peggiore rispetto ai conducenti dei

veicoli a motore, che tramite gli specchi retrovisori sono in grado di verificare la sopravvenienza dei veicoli a tergo.

Nel caso di specie le risultanze istruttorie, e prima fra tutti la dichiarazione, con valenza confessoria, del convenuto, non lasciano dubbi sulla esclusiva responsabilità del Mi., proveniente da monte, ad elevata velocità, mentre nulla risulta a carico del Montese, non ritenendo questo Giudice che vi sia a carico di quest'ultimo l'ulteriore onere di provare di aver fatto tutto quanto possibile per evitare lo scontro. In presenza invero di elementi così probanti a carico del convenuto, richiedere anche questa ulteriore prova all'attore gli imporrebbe un onere probatorio impossibile da soddisfare e quindi giuridicamente inesigibile.

Questa conclusione di fatto rende superfluo determinare se l'attività sciistica amatoriale debba qualificarsi come "pericolosa" ex art. 2050 CC, questione ancora controversa dopo che una nota e discussa sentenza della Suprema Corte del 28 febbraio 2000, n. 2220 aveva sostenuto che lo sci amatoriale non sarebbe da riguardarsi come attività pericolosa in se stessa, bensì unicamente in ragione della abilità del singolo sciatore di volta in volta coinvolto nel sinistro, con conseguente applicabilità dell'art. 2043 c.c. e non dell'art. 2050 c.c. – sentenza peraltro parzialmente smentita dalla successiva Cass. 19 febbraio 2013, n. 4018, che riteneva pericolosa in sé l'attività, sia pure in un contesto in cui non si discuteva dello scontro tra sciatori, ma della responsabilità del gestore.

Superata la questione dell'*an*, il *quantum* è di agevole determinazione dopo la consulenza tecnico legale espletata in istruttoria, le cui conclusioni sono state contestate dalla Cattolica soltanto nella parte in cui il CTU dott. Rigoni, dopo aver valutato l'invalidità permanente nel 19-20% circa di danno biologico, ha considerato la probabilità di un intervento di revisione e conversione della protesi monocompartimentale in protesi totale dopo 10-15 anni, comportante un aggravamento del danno biologico rispetto alla situazione attuale di circa il 3-4%.

Ritiene la Cattolica che si tratterebbe di danno futuro e incerto e pertanto non risarcibile.

Ritiene invece il Tribunale che, se si può certo condividere il principio che non basti la mera eventualità di un pregiudizio futuro per giustificare condanna al risarcimento, per rendere il danno immediatamente risarcibile sia sufficiente la fondata attendibilità che esso si verifichi secondo la normalità e la regolarità dello sviluppo causale e che la rilevante probabilità di conseguenze pregiudizievoli è configurabile come danno futuro immediatamente risarcibile quante volte l'effettiva diminuzione patrimoniale appaia come il naturale sviluppo di fatti concretamente accertati ed inequivocamente sintomatici di quella probabilità, secondo un criterio di normalità fondato sulle circostanze del caso concreto: così esse sono state valutate dal CTU, con il ragionamento di cui sopra, che non appare viziato sotto il profilo logico e che pertanto il Tribunale condivide, mantenendosi prudenzialmente sulla soglia più bassa del previsto aggravamento (statisticamente probabile anche se non inevitabile in assoluto) e determinando come segue i risarcimenti:

Invalidità permanente :  $19 + 3 = 22 \%$  € 83.275  
Inabilità temporanea di giorni 40 al 100%: € 3.840  
Inabilità temporanea di giorni 120 al 75%; € 8.640;  
Inabilità temporanea di giorni 90 al 50%; € 4.320;  
Inabilità temporanea di giorni 90 al 25%; € 2.160;  
Inabilità temporanea per il successivo intervento di giorni 30 al 100%: € 2.880;  
Inabilità temporanea per il successivo intervento di giorni 30 al 50%: € 1.440;  
Inabilità temporanea per il successivo intervento di giorni 30 al 25%: € 720.

Non va invece riconosciuto il danno morale, costituito dalla sofferenza psico-fisica subita a seguito dell'incidente, posto che il CTU ha valutato tale sofferenza esistente, ma nei limiti della norma. La sua valutazione è pertanto da considerarsi già inclusa nel danno non patrimoniale conteggiato nelle tabelle utilizzate, nella nota elaborazione del Tribunale di Milano, mentre va riconosciuta una personalizzazione del danno, ad integrazione di quello quantificato a titolo di danno biologico, in considerazione dell'alterazione delle abitudini di vita subite dal danneggiato in conseguenza del danno subito, alterazioni certificate dal CTU che ha riferito come l'attore ha dovuto rinunciare alle attività sportive amatoriali di sci e calcetto, a seguito dell'incidente.

Il Tribunale equitativamente determina il danno personalizzato, di natura esistenziale, nel 25% del danno biologico permanente e quindi in € 20.819.

In mancanza di alcuna specifica allegazione o prova di una quantificazione del danno da ridotta capacità lavorativa, nulla può essere liquidato a questo titolo, mentre dovrà essere riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali (spese mediche) come documentate in atti e mai contestate dai convenuti, ovvero € 3.100,00 e € 1.220,00 per il Consulente Tecnico di parte (dott. Patacca). Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano infatti tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate non ritenendole il Tribunale eccessive o assolutamente superflue (sul punto cfr, recentemente, Cass., sentenza n. 1771 del 28 Gennaio 2014).

Prive di pregio sono infine le eccezioni della Cattolica circa una pretesa esistenza di co-assicurazione indiretta e quindi di una riduzione del suo rischio. La Arisa SA non è stata evocata in giudizio ma esiste in atti la polizza, che era di secondo rischio e pertanto avrebbe coperto soltanto in caso di non capienza del massimale della Cattolica.

Le spese di causa e di CTU seguono la soccombenza e sono liquidate come da DM 55/2014.

#### PQM

Il Tribunale di Lecco, in persona del Giudice Unico, GOT dott. Gianfranco Di Garbo, dichiara il sig. Ottavio Mi. responsabile dei danni cagionati al sig. Giuseppe M. a seguito dell'incidente sciistico avvenuto il 6 febbraio 2011 e lo condanna a risarcire gli stessi nella misura totale di € 128.094, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno

dell'incidente al saldo e oltre alla rifusione delle spese sostenute per la CTU, € 3.100 per spese mediche e € 1.220 per spese di CTP con gli interessi legali dagli esborsi al saldo.

Condanna il sig. Ottavio Mi. a rifondere al sig. Giuseppe M. le spese di causa, che liquida in € 13.430 per compensi, oltre 15 per spese generali forfetizzate, IVA e CPA come per legge.

Condanna la Cattolica Ass.ni Soc Coop. a tenere indenne il sig. Ottavio Mi. di tutte le somme di cui sopra, comprese le spese di causa, che compensa tra la terza chiamata e l'attore.

Lecco, 15 gennaio 2017

Il Got  
Dott. Gianfranco Di Garbo

IL CASO.it